

IL WHISTEBLOWING

Il Whistleblowing è lo strumento attraverso il quale dipendenti e collaboratori di TPE segnalano una possibile frode, un reato, un illecito o qualunque condotta irregolare, commessa da altri soggetti appartenenti all'organizzazione aziendale.

Il Whistleblowing ha non solo la finalità di individuare e contrastare possibili illeciti, diffondendo la cultura dell'etica e della legalità, ma anche quella di creare un clima di trasparenza ed un senso di partecipazione ed appartenenza, generato dal superamento del timore dei dipendenti/collaboratori di subire ritorsioni da parte degli organi sociali o dei colleghi, o dal rischio di vedere inascoltata la propria segnalazione.

Il whistleblower è la persona che segnala, divulga o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o europee che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza nel contesto lavorativo.

Con decorrenza dal 15 luglio 2023, la materia è stata riformata dal D.Lgs 10 marzo 2023 n. 24 *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*, e la nuova norma prevede l'estensione della tutela prevista per i whistleblower anche a collaboratori autonomi, liberi professionisti, volontari, azionisti, amministratori.

I SEGNALANTI

La procedura di Whistleblowing è rivolta al maggior numero di soggetti possibile al fine di garantire la più ampia diffusione della cultura dell'etica e della trasparenza, e si includono tra i potenziali segnalanti:

1. i dipendenti di TPE;
2. i lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione con TPE;
3. i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso TPE;
4. i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso TPE;
5. i soci della Fondazione TPE e le persone che vi abbiano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto,
6. i «facilitatori», ossia chi assiste un segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
7. gli amministratori e i membri degli organi sociali;

FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA

Teatro di Rilevante Interesse Culturale

Sede legale: Via Rosolino Pilo, 6 - 10143 Torino

Sede organizzativa: Via Santa Teresa, 23 - 10121 Torino

Tel. +39 011 511 94 09 - Fax +39 011 518 47 11 - fondazionetpe.it

C.F. / P.IVA 09585670012

I DUE CANALI PER EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE

esistono 2 modalità per effettuare una segnalazione, quella normale che consiste nell'avvalersi del canale interno e quella residuale che consiste nell'avvalersi del canale esterno gestito da ANAC per i casi in cui non sia possibile avvalersi del canale interno

1) il canale interno di segnalazione

Il canale interno alla Fondazione <https://fondazionetpe.whistleblowing.it/> è una piattaforma crittografata che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Organo destinatario della segnalazione: La Fondazione TPE indica quale destinatario della segnalazione il “responsabile whistleblowing” che, con l’approvazione della presente procedura, viene individuato nella persona del dottor Fabio Rizzio con nomina di durata triennale con rinnovo automatico.

il “responsabile whistleblowing”, avvalendosi della piattaforma <https://fondazionetpe.whistleblowing.it/>:

- a) rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con il segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne: dette informazioni sono esposte sul sito web <https://www.fondazionetpe.it/wp-content/uploads/2023/12/whistleblowing-TPE.pdf>. e nella sede TPE.

I compiti e i poteri di chi riceve la segnalazione.

Ricevuta la segnalazione, il “responsabile whistleblowing” è tenuto a valutare:

- il contenuto della segnalazione stessa al fine di escludere quelle aventi ad oggetto mere lamentele personali;
- la gravità e l'urgenza del rischio per la Fondazione TPE e/o per i terzi;

- se l'oggetto della segnalazione sia già stato valutato in passato dalla Fondazione TPE e dall'Autorità competente;
- se la segnalazione sia sufficientemente circostanziata per poter essere verificata o se risulti troppo generica e/o priva degli elementi necessari per una successiva indagine.

Effettuata questa prima delibazione della segnalazione, il “responsabile whistleblowing” procederà a:

- archiviare la segnalazione qualora la ritenga manifestamente infondata;
- chiedere al segnalante ulteriori elementi utili all'indagine in caso di segnalazione eccessivamente generica;
- effettuare un'indagine approfondita sui fatti oggetto della segnalazione al fine di appurarne la fondatezza in base a riscontri il più possibile oggettivi;
- compilare un report finale dell'indagine trasmesso via mail al Cda per le relative determinazioni. Qualora la segnalazione meritevole di report finale all'esito dell'indagine abbia ad oggetto condotte ascrivibili al Cda, il report dovrà essere indirizzato all'assemblea dei Soci.
- archiviare tutta la documentazione pertinente l'indagine, incluso il report, in modo da evitare l'accesso di terzi ad informazioni e documenti;
- fornire un feedback al segnalante in merito all'attività svolta;

il “responsabile whistleblowing”, nello svolgimento di questa attività di accertamento, avrà facoltà di avvalersi della collaborazione di altre funzioni aziendali e di accedere, a semplice richiesta, ad informazioni e/o documenti societari inerenti al fatto segnalato.

2) il canale Anac

applicazione informatica Whistleblower ANAC

il canale esterno è gestito da ANAC (autorità nazionale anticorruzione), ed è accessibile solo in via residuale, cioè quando non è possibile attivare la segnalazione internamente ossia quando;

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Il DLgs 24/2023 dispone che la protezione del whistleblower (il segnalante) riguarda la segnalazione di “violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”.

Gli eventi meritevoli di segnalazione sono:

- i fatti che possano integrare reati (illeciti penali), illeciti amministrativi, contabili, civili;
- illeciti in materia di appalti pubblici; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- i comportamenti a danno dell'interesse della Fondazione;
- le azioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine alla Fondazione TPE;
- le azioni poste in essere in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni, regolamenti o procedure interne alla Fondazione TPE;
- le azioni che possano integrare “atti di corruzione”, da intendersi, in senso lato, quali atti in cui venga riscontrato l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
- violazioni del Codice Etico di TPE.

Non sono da ritenersi meritevoli di segnalazione, invece, le mere voci o i “sentito dire” e le doglianze di carattere personale del segnalante o sue rivendicazioni/istanze.

IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale.

Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

È preferibile che la segnalazione contenga i seguenti elementi:

FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA

Teatro di Rilevante Interesse Culturale

Sede legale: Via Rosolino Pilo, 6 - 10143 Torino

Sede organizzativa: Via Santa Teresa, 23 - 10121 Torino

Tel. +39 011 511 94 09 - Fax +39 011 518 47 11 - fondazionetpe.it

C.F. / P.IVA 09585670012

- le generalità del segnalante, con indicazione della sua posizione o funzione nell'ambito della Fondazione TPE o, se appartenente a ente o società terza, con l'indicazione di questa appartenenza;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono svolti i fatti segnalati;
- le generalità o altri elementi identificativi del segnalato;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
- eventuali documenti a conferma della fondatezza dei fatti segnalati;
- ogni altra informazione ritenuta utile per l'accertamento della sussistenza dei fatti segnalati;
- l'esistenza di eventuali conflitti di interesse per il segnalante anche in relazione al soggetto segnalato.

Cosa non fare con una segnalazione

- la segnalazione non deve contenere accuse che il segnalante sa essere false;
- la segnalazione non deve essere utilizzata come strumento per risolvere mere questioni personali;
- la normativa sulla protezione del segnalante non si applica alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- la segnalazione non garantisce alcuna protezione al segnalante nel caso in cui egli abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita;

Impregiudicata la responsabilità civile e penale del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, le segnalazioni manifestamente false, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato, nonché ogni altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione intenzionale della procedura di Whistleblowing sono passibili di sanzioni disciplinari.

Segnalazioni anonime

TPE si riserva di prendere in considerazione le segnalazioni anonime, con la precisazione che la segnalazione anonima può comportare il rischio, per il segnalante che dovesse essere riconosciuto dal segnalato, di ritorsioni da parte di quest'ultimo senza che, d'altra parte, la Fondazione TPE

possa apprestare gli opportuni strumenti di tutela previsti in caso di segnalazione effettuata da soggetto identificato.

LA TUTELA PER IL SEGNALANTE

Le “Misure di protezione” (tutela della riservatezza e protezione da ritorsioni) spettano se al momento della segnalazione, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1 (violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato).

Se viene accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

1) RISERVATEZZA

LA FONDAZIONE TPE garantisce la tutela della riservatezza del segnalante, ad eccezione dei casi in cui la normativa in vigore richieda che venga esclusa.

La Fondazione TPE assicura pertanto che l'identità del segnalante rimanga segreta, adottando le seguenti misure:

obbligo per il responsabile whistleblowing di gestire in modo riservato ed autonomo le informazioni, fatto salvo per il report da indirizzare al Cda, all'occorrenza nel caso in cui la segnalazione riguardi il Cda, all'assemblea dei Soci;

obbligo per i soggetti che ricevano il report da parte dell'OdV di mantenere il più possibile la riservatezza, fatto salvo l'obbligo di denuncia nel caso in cui emergano fatti di reato meritevoli di querela denuncia o esposto all'autorità giudiziaria.

Al responsabile whistleblowing è fatto divieto di comunicare a terzi l'identità del segnalante, salvo che nel report.

2) DIVIETO DI RITORSIONE

Definizione di ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

Le seguenti condotte costituiscono ritorsioni, sono vietate e la Fondazione si impegna a non porle in essere nei confronti dei segnalanti:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

3) LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ

Non è punibile in sede penale chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, • relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali

e chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

La scriminante penale (cioè la non punibilità) opera «quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse

informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nelle modalità richieste».

In questi casi è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

GARANZIE PER IL SEGNALATO

La FONDAZIONE TPE garantisce:

che il segnalato non possa essere sanzionato in via disciplinare senza che l'oggetto della segnalazione gli sia stato previamente contestato e senza che lo stesso sia stato messo in condizione di formulare le proprie controdeduzioni rispetto alla segnalazione;

che l'identità del segnalato non venga divulgata a soggetti estranei al processo di accertamento della fondatezza della segnalazione.

La FONDAZIONE TPE nel rispetto dei principi del Sistema disciplinare aziendale e della normativa sui procedimenti disciplinari previste dalla legge e dai contratti collettivi applicati oltre che dal presente Modello, adotta, con specifico riferimento alle violazioni di quanto previsto dal Modello per la tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato (cd. "Whistleblowing"), le sanzioni disciplinari previste da detta normativa:

a) nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate (a titolo meramente esemplificativo: segnalante che riporti falsamente un fatto al fine di danneggiare il segnalato; segnalante che abbia partecipato al comportamento irregolare e attraverso la segnalazione cerchi di assicurarsi immunità o benevolenza per future azioni disciplinari; segnalante che voglia utilizzare la segnalazione come strumento di scambio per ottenere la riduzione o l'esclusione di una precedente sanzione disciplinare o per ottenere benefici quali bonus e promozioni);

b) nei confronti di chiunque tenga comportamenti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante.

Il segnalato ritenuto responsabile dei fatti segnalati a seguito dell'attività di indagine svolta dal Destinatario sarà sanzionato secondo il sistema disciplinare previsto dal modello.

TUTELA DEI DATI PERSONALI

La FONDAZIONE TPE, con riferimento all'intera procedura di whistleblowing:

- garantisce la trattazione confidenziale dei dati relativi all'identità del segnalante e del segnalato nelle more del procedimento;

FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA

Teatro di Rilevante Interesse Culturale

Sede legale: Via Rosolino Pilo, 6 - 10143 Torino

Sede organizzativa: Via Santa Teresa, 23 - 10121 Torino

Tel. +39 011 511 94 09 - Fax +39 011 518 47 11 - fondazionetpe.it

C.F. / P.IVA 09585670012

- applica i principi di pertinenza e necessità nella trattazione dei dati personali;
- garantisce i diritti degli interessati, prevedendo, per ogni interessato, il diritto di conoscere quali siano i dati trattati e per quali scopi, il diritto di accedere ai propri dati personali e sapere per quale ragione vengono utilizzati, il diritto di modificare o rettificare i dati che risultino errati;
- assicura che la richiesta di accesso alle informazioni contenute nella segnalazione non implichi l'accesso ai dati personali del segnalante o degli altri soggetti coinvolti;